



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte

dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale il Dott. Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, è stato nominato Commissario straordinario di ANPAL, il quale assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo

per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (nel prosieguo, per brevità, anche "PON SPAO"), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, successivamente modificato con Decisioni della Commissione europea C(2017) 8929 del 18 dicembre 2017, C(2018)9099 del 19 dicembre 2018 e con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata con successive Decisioni C(2017) 8928 del 18.12.2017 e C(2020) 2384 del 14 aprile 2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (nel prosieguo, per brevità, anche "PON IOG"), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, successivamente modificata con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020 e C(2021) 6687 dell'8 settembre 2021;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione dei PON suindicati;

VISTA altresì la delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare (anche solo POC, nel prosieguo) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON

SPAO 2014-2020), finalizzato in particolare al supporto del Piano di rafforzamento dei

servizi per l'impiego (OT 8):

- dei processi di attuazione legati alla transizione scuola-lavoro (OT10);
- dei processi di miglioramento della governance multi-livello (OT11);
- delle misure di incentivazione dell'occupazione per le Regioni meno sviluppate e in transizione, in sinergia con gli interventi introdotti dalla legge di Bilancio (OT8);

CONSIDERATO che anche la governance e la responsabilità dell'attuazione del Programma è affidata ad ANPAL, secondo procedure di gestione e controllo coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili,

con le disposizioni del Regolamento CE n. 1303/2013;

VISTE le bozze di Accordi di Partenariato per la Programmazione 2021 – 2027 (ultima versione 16 dicembre 2021) inviate ai Servizi della Commissione Europea per il proseguimento del dialogo informale e presentate al partenariato;

CONSIDERATO che, in particolare con riferimento ai PON SPAO e IOG, in qualità di Autorità di Gestione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che l'utile esercizio delle funzioni complesse sopra richiamate, tenuto conto della complessità e articolazione del quadro attuativo di riferimento, richiede competenze altamente specialistiche di ordine tecnico-legale, con particolare riferimento alla gestione:

- delle operazioni di natura contrattuale in senso stretto, strumentali all'attuazione dei Programmi a titolarità dell'Agenzia;
- delle operazioni di natura negoziale, ugualmente strumentali all'attuazione dei Programmi a titolarità dell'Agenzia, non rientranti nella disciplina ordinaria del Codice dei contratti pubblici (affidamenti in house, accordi ex art. 15 legge 241, accordi di partenariato diversi, etc.);
- delle operazioni di sovvenzione di natura concorrenziale informate alle regole dei Programmi a titolarità dell'Agenzia;
- delle operazioni di sovvenzione e/o finanziamento e/o di natura speciale, sempre informate alle regole dei Programmi a titolarità dell'Agenzia;
- delle relazioni con tutte le Autorità e gli organismo di riferimento del processo di attuazione dei Programmi detti;
- delle problematiche di ordine legale emergenti nell'ambito delle operazioni ammesse a finanziamento (con espressa esclusione del contenzioso giudiziale, nonché del supporto al contenzioso detto);
- delle problematiche di natura tecnico-legale specificamente emergenti in occasione di audit sulle operazioni realizzate, condotto dalle preposte Autorità nazionali e comunitarie;
- delle problematiche di natura tecnico-legale correlate alla fase di chiusura dei Programmi a titolarità dell'Agenzia della programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che le competenze tutte suindicate esorbitano, allo stato - per caratteristiche di specializzazione e capacità professionale - dalle ordinarie capacità ed abilità professionali reperibili presso il personale interno della scrivente Agenzia;

RITENUTO che occorre quindi provvedere alle dette esigenze tramite acquisizione di supporto specialistico dedicato;

CONSIDERATO altresì opportuno che il servizio di supporto specialistico suindicato comprenda, in via integrata, anche una componente di natura formativa, tenuto conto che l'accrescimento e l'aggiornamento delle

competenze ed abilità operativa del personale dell'Agenzia rappresenta una condizione comunque essenziale per il buon esito dei compiti istituzionali affidati;

- che le esigenze sottese all'affidamento del servizio suindicato sono in ogni caso specificamente contemplate nei Programmi operativi di riferimento, nei quali infatti, come noto, è presente un'asse finanziario di consistenza significativa specificamente dedicato ai servizi di supporto specialistico / assistenza tecnica a supporto del processo di gestione e controllo dei medesimi (categoria alla quale il servizio qui considerato, pur nella sua specialità, deve senz'altro ascrivere), nella consapevolezza condivisa che la corretta ed efficace conduzione di tale processo richiede necessariamente ed in via organica contributi diversi ed ulteriori rispetto alle prestazioni facenti capo alle ordinarie competenze degli Uffici;

- che, per altro verso, la speciale funzione del servizio in affidamento, di taglio estremamente specialistico e di natura trasversale rispetto al processo suindicato, richiede che lo stesso sia mantenuto separato dai servizi di supporto tecnico e gestionale di taglio più generale, i quali ultimi sono dunque dall'Agenzia acquisiti attraverso operazioni contrattuali distinte (da sottolinearsi che tra le funzioni oggetto del servizio in affidamento ricorra anche quella di supporto al RUP e all'AdG nella gestione e nel controllo dei contratti stipulati dall'Agenzia, una componente significativa dei quali consiste appunto in contratti di assistenza tecnico-gestionale a supporto dell'attuazione dei PON, il che rafforza e conferma le esigenze di separatezza suindicate);

- che la stessa componente formativa, da espletarsi almeno prevalentemente on the job (prevista nel progetto approvato con il presente decreto) non è per propria natura destinata ad intervenire ed esaurirsi in un determinato momento di tale processo, occorrendo invece provvedere all'aggiornamento continuo delle competenze e delle abilità del personale dedicato, tenuto conto della estrema variabilità e dinamicità del contesto normativo, programmatico ed attuativo di riferimento;

VISTO ed approvato lo strumento di progettazione predisposto al riguardo dagli Uffici della scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento Consip avente ad oggetto servizi utili al soddisfacimento del fabbisogno come sopra individuato;

RITENUTO, per massima garanzia ed apertura al mercato, di provvedere alla selezione del fornitore del servizio sopraindicato a mezzo di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, quantunque l'oggetto dei servizi in affidamento sia parzialmente compreso nel disposto di cui agli artt. 142 e segg. del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATO che l'appalto non può essere suddiviso in lotti, in quanto la prestazione del servizio, in ragione della strettissima integrazione di tutti i servizi richiesti, arreca sufficiente utilità alla Stazione Appaltante solo se eseguita in via omogenea e coesa sulla base di un unico incarico contrattuale (secondo quanto meglio illustrato nel Disciplinare di gara quivi allegato);

RITENUTO necessario stabilire una soglia minima di partecipazione alla

procedura di gara, basata, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, sui pregressi volumi di fatturato conseguiti, tenuto conto della notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio, nonché dell'eventuale misura di anticipazioni finanziarie che in corso di rapporto - pur nei limiti di legge – potranno gravare sull'Operatore economico affidatario;

RITENUTO che, in ragione dell'oggetto estremamente specialistico del contratto in affidamento, dell'elevato valore che il profilo esperienziale dei componenti del gruppo di lavoro oggettivamente riveste agli effetti della qualità finale del servizio e quindi dell'ottimale impiego di risorse pubbliche, della notevole valenza strategica del supporto richiesto in rapporto alla programmazione comunitaria e complementare di riferimento, nonché al fine di assicurare una adeguata partecipazione alla procedura ed al contempo per assicurare modalità di valutazione delle offerte coerenti con gli elementi e le specificità suindicate (e quindi per ragioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio), ai sensi dell'art. 47, comma 7 del Decreto Legge n. 77 del 2021, non verranno introdotti, negli atti di indizione e disciplina della procedura, i requisiti di partecipazione ed i criteri premiali di cui al precedente comma 4 dello stesso art. 47 cit. (peraltro non applicabile alla presente operazione, in considerazione delle modalità di finanziamento della stessa);

RITENUTO di dover svolgere la procedura detta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider), resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed operante sul Sistema Consip AcquistinretePA;

RITENUTO non necessario, considerate le caratteristiche dell'operazione, prevedere, ai sensi dell'ar. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, specifiche prestazioni da eseguirsi dall'aggiudicatario, ovvero sottratte al subappalto;

VISTA la determinazione a contrarre ed approvazione degli atti di indizione e disciplina, predisposti a questo fine dagli Uffici della scrivente Direzione, di procedura aperta volta alla selezione di Operatore economico a cui affidare i servizi di supporto su indicati (decreto commissariale n° 197 del 13 luglio 2022);

VISTO il relativo bando di gara pubblicato sulla GUUE serie S 145 del 29.07.2022;

CONSIDERATO che in risposta al bando di gara risultano pervenute, entro il termine ultimo di presentazione, n. 2 offerte;

VISTO il verbale del RUP prot. n° 3 del 22.09.2022 che determina le esclusioni e le ammissioni, sulla base del quale sono ammesse a valutazione le offerte presentate dai seguenti concorrenti:

- STUDIO ASSOCIATO BERSANI MANNA
- PJ CONSULTING S.r.l.

CONSIDERATO che, in conformità al disciplinare di gara, paragrafo 19, al fine di procedere alla verifica e valutazione delle offerte tecniche presentata, nonché, successivamente, alla verifica e valorizzazione delle correlate offerte economiche, devesi nominare apposita Commissione di valutazione, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

INDIVIDUATI a questo effetto, sulla base dei curricula acquisiti agli atti del fascicolo del procedimento, i seguenti funzionari dell'Agenzia:

Dott. Stefano Raia, Dirigente Divisione 5, con funzioni di Presidente;

Dott.ssa Domitilla Coltellacci, Funzionario Divisione 6 con funzioni di Commissario;

Dott. Roberto Franco, Funzionario Divisione 6 con funzioni di Commissario e di segreteria della Commissione;

CONSIDERATO che le attività da svolgersi nell'ambito della suddetta Commissione non comportano per questa Agenzia oneri diversi dal normale trattamento economico conseguente al rapporto di servizio con i funzionari deputati, i quali presteranno le richieste attività in attuazione di espresso ordine di servizio, rappresentato, salvo altri, da questo medesimo provvedimento;

VISTO l'art. 77, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.

Tanto premesso,

DECRETA

Articolo 1

La valutazione delle offerte pervenute relativamente alla procedura di selezione di cui in premessa, finalizzata alla fornitura di "servizio integrato di supporto tecnico-legale, tecnico gestionale e formativo nell'ambito dei Programmi Operativi UE e nazionali a titolarità dell'Agenzia" - CIG 9331318F33, è affidata alla Commissione di valutazione costituita con il presente provvedimento, così composta:

Dott. Stefano Raia, Dirigente, con funzioni di Presidente;

Dott.ssa Domitilla Coltellacci, Funzionario, con funzioni di Commissario;

Dott. Roberto Franco, Funzionario, con funzioni di Commissario e di segreteria della Commissione.

Articolo 2

Le attività di cui all'art. 1 non comportano oneri diversi dal normale trattamento economico conseguente al rapporto di servizio con l'Amministrazione.

Articolo 3

Il presente decreto vale anche come ordine di servizio per i funzionari di cui all'art.1 rispetto allo svolgimento delle attività sopra individuate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Raffaele Michele Tangorra
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)